



Association  
**Henri Capitant**

**PROGETTO DI CODICE EUROPEO DEGLI AFFARI**

**LIBRO 4**

**DIRITTO SOCIETARIO**

Documento di lavoro - bozza per discussione

---

**Gruppo di lavoro (in ordine alfabetico)**

**Philippe Dupichot**, Presidente dell'Associazione Henri Capitant, co-direttore del gruppo di lavoro

**Christoph Teichmann**, professore all'Università di Würzburg, co-direttore del gruppo di lavoro

**Monica Fuentes Naharro**, professoressa all'Università Complutense di Madrid;

**Benoit Lecourt**, professore all'Università di Paris Nanterre;

Avvocato **Antoine Lelong**, del foro di Parigi, studio legale Gide;

Avvocato **Gerd Leutner**, del foro di Berlino, studio legale CMS;

**Edmond Schlumberger**, professore all'Università di Paris 1 Panthéon-Sorbonne;

**Christophe Vielpeau**, notaio a Meaux.

Documento di lavoro - bozza per discussione

## LIBRO 4: DIRITTO SOCIETARIO

### **Articolo 4.1. Preambolo**

*I principi generali che seguono derivano dal principio di libertà di stabilimento delle società garantito dal TFUE, dalle direttive europee in materia di diritto societario e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.*

**Commento:** Dalla libertà di stabilimento delle società riconosciuta dal TFUE, dalle direttive in materia societaria e dalla giurisprudenza della CGUE è emerso un *acquis* europeo che forma uno *ius commune*.

I principi generali che seguono, derivanti da questo *ius commune*, hanno per finalità di chiarire le disposizioni applicabili e le sentenze della CGUE, senza sostituirsi ad esse. Si ispirano anche ai principi generali dell'European Model Company Act (EMCA), presentato nel 2017 da un gruppo di esperti internazionali. I principi generali enunciati dal presente Codice riguardano solo le società di capitali, in assenza di un'armonizzazione completa, nel diritto europeo, del diritto delle società di persone

## TITOLO PRIMO: PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI NELL'UNIONE EUROPEA

### **CAPITOLO 1: FONTI DEL DIRITTO**

#### **Articolo 4.1.1. Fonti del diritto delle società di capitali nell'Unione europea**

*(1) La costituzione di una società di diritto nazionale è disciplinata dalle norme di legge dello Stato membro di iscrizione adottate conformemente alle direttive europee in materia di diritto societario.*

*(2) Le forme di società previste dal diritto dell'UE di cui al Titolo II del presente Libro sono disciplinate dal diritto dell'UE, eventualmente integrato dalla legislazione dello Stato membro di iscrizione.*

**Commento:** In linea di principio, la costituzione di una società è disciplinata dalla legislazione nazionale. Grazie al diritto europeo, l'armonizzazione è stata conseguita fino ad un certo livello, ma risulta incompleta. La direttiva 2017/1132/UE prevede disposizioni in materia di costituzione delle società (artt. 1 a 6 della direttiva), applicabili solo alle società elencate nell'allegato I della direttiva (*société anonyme* in Francia, *Aktiengesellschaft* in Germania). Altre disposizioni (artt. 7 a 12) riguardano anche le società elencate nell'allegato II della direttiva (*société anonyme*, *société en commandite par actions*, *société à responsabilité limitée*, *société par actions simplifiée* in Francia; *Aktiengesellschaft*, *Kommanditgesellschaft auf Aktien*, *Gesellschaft mit beschränkter Haftung* in Germania). Di conseguenza, la costituzione di una società è solo parzialmente disciplinata dal diritto europeo; sussistono aspetti non armonizzati, quale la forma dell'atto di costituzione (atto pubblico in Germania).

#### **4.1.2. Collegamento di una società di capitali con l'ordinamento giuridico di uno Stato membro**

*(1) L'ubicazione della sede legale, dell'amministrazione centrale o del centro d'attività principale determina il collegamento della società con l'ordinamento giuridico di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 54 TFUE.*

*(2) Il collegamento delle società di diritto nazionale è determinato dalla legislazione dello Stato membro di iscrizione; il collegamento delle forme di società di diritto dell'UE è determinato dalla legislazione dell'UE.*

*(3) Lo Stato membro di iscrizione non può intimare lo scioglimento o la liquidazione di una società che decide di trasferire la propria sede legale in un altro Stato membro ai fini della sua trasformazione in una società disciplinata dalla legislazione di quest'ultimo Stato membro. In tal caso, al termine della trasformazione, la società è soggetta alla legislazione dello Stato membro dov'è ubicata la sede legale.*

La questione del collegamento di una società di diritto nazionale al diritto di un determinato Stato membro viene interpretata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea in materia di libertà di stabilimento. Uno Stato membro dispone della facoltà di definire il criterio di collegamento richiesto a una società affinché essa possa ritenersi costituita ai sensi del suo diritto nazionale (sentenza Cartesio, causa C-210/06, punto 110). Sono posti sullo stesso piano la sede legale, l'amministrazione centrale e il centro d'attività principale come criteri di collegamento (sentenza Cartesio, causa C-210/06, punto 106). Lo Stato membro di costituzione, imponendo lo scioglimento e la liquidazione di tale società, non può impedire a quest'ultima di trasformarsi in una società di diritto nazionale dell'altro Stato membro nei limiti in cui detto diritto lo consenta (sentenza Cartesio, causa C-210/06, punto 112, 112, confermata dalle sentenze Vale, causa C-378/10 e Polbud, causa C-106/16; cfr. anche Sez. 1.13 della legge modello europea in materia di diritto societario (European Model Company Act ou EMCA).

### **CAPITOLO 2: CARATTERISTICHE DELLA SOCIETÀ**

#### **Articolo 4.1.2.1. Definizione della società**

*Una società è un ente dotato di personalità giuridica con un patrimonio sociale distinto da quello dei soci e che svolge un'attività economica a scopo di lucro.*

**Commento:** Le società per azioni nell'UE presentano tre caratteristiche comuni. In primo luogo, hanno personalità giuridica e l'UE non prende in considerazione le società sprovviste di personalità giuridica (impresa congiunta o società di fatto, ad esempio). In secondo luogo, la società possiede un patrimonio distinto il quale risponde, da solo, dei debiti della società (si veda *infra* 4.1.2.5.). In terzo luogo, essa esercita un'attività economica a scopo di lucro.

#### **Articolo 4.1.2.2. Implicazioni sociali ed ambientali**

*La società deve prendere in considerazione le implicazioni sociali e ambientali della sua attività in base alle condizioni stabilite dalla legislazione dello Stato membro in cui è iscritta.*

**Commento:** è sembrato importante sottolineare che, nel contesto di un'evoluzione comune a molte legislazioni dell'UE, una società può essere tenuta a prendere in considerazione gli aspetti sociali e ambientali della propria attività alle condizioni stabilite dallo Stato membro in cui è iscritta. Questo è il caso del diritto francese dopo la riforma introdotta dalla legge *Pacte* del 22 maggio 2019 all'articolo 1833, comma 2, del codice civile francese. Sarà ovviamente presa in considerazione la direttiva 2022/2464/UE sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (cosiddetta direttiva CSRD).

#### **Articolo 4.1.2.3. Unità o pluralità di soci**

*Una società di capitali può essere costituita da una o più persone fisiche o giuridiche.*

**Commento:** La dodicesima direttiva sul diritto societario 89/667/CEE, del 21 dicembre 1989, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio, ha dato ampio riconoscimento alla società unipersonale. La maggior parte degli Stati membri ha esteso questo principio alle società per azioni (cfr. anche Sez. 2:02 EMCA). Ne consegue che una società di capitali può avere un unico socio all'atto della costituzione o a seguito al cumulo di tutte le sue quote in un'unica mano. Di conseguenza, la possibilità di costituire società di capitali unipersonali, che consentono di collegare un'attività (anche imprenditoriale) a un patrimonio sociale distinto da quello degli azionisti, costituisce una caratteristica del diritto societario europeo.

#### **Articolo 4.1.2.4. Conferimenti**

*(1) Una società può essere costituita mediante conferimenti in denaro, in natura da parte dei soci o, se previsto dallo Stato di iscrizione conformemente al diritto europeo, con la loro forza lavoro.*

*(2) Un socio non può essere obbligato a effettuare nuovi conferimenti senza aver dato il proprio consenso.*

**Commento:** La costituzione di una società di capitali richiede la realizzazione di conferimenti da parte dei soci. I conferimenti possono essere effettuati molto classicamente in denaro o in natura: solo tali conferimenti sono infatti destinati a contribuire al capitale sociale e a rispondere dei debiti della società, in quanto possono essere pignorati dai creditori della stessa.

Tuttavia, se consentito dallo Stato membro di iscrizione, è possibile effettuare conferimenti in industria, in quanto comportano la messa a disposizione di forza lavoro a beneficio della società e possono essere utili in particolare per le società di liberi professionisti (1). Nel caso delle società per azioni, tuttavia, i conferimenti diversi da quelli in denaro sono vietati dalla direttiva 2017/1132/UE.

Inoltre, un socio non può essere obbligato a effettuare nuovi conferimenti senza aver dato personalmente il consenso (2°); si tratta di un'applicazione della libertà di non contrarre, sulla quale si fonda per esempio l'articolo 1836 del codice civile francese.

#### **Articolo 4.1.2.5. Limitazione di responsabilità**

*Nelle società di capitali, la responsabilità dei soci è limitata all'importo dei loro conferimenti.*

**Commento:** Le società di capitali sono caratterizzate dalla limitazione della responsabilità dei soci all'importo dei loro conferimenti (cfr. anche la Sez. 1.04 (2) EMCA).

### **CAPITOLO 3: ISCRIZIONE DELLA SOCIETÀ DI CAPITALI**

#### **Articolo 4.1.3.1. Acquisizione della personalità giuridica**

*(1) In ogni Stato membro viene costituito un fascicolo in un registro centrale per ogni società iscritta, contenente il suo statuto e le sue successive modifiche.*

*(2) Le procedure di controllo preventivo della costituzione e dell'iscrizione sono stabilite dalla legislazione dello Stato membro di iscrizione.*

*(3) Il controllo può essere effettuato da un'autorità amministrativa o giudiziaria, oppure formalizzando lo statuto della società con un atto pubblico.*

*(4) La società acquisisce personalità giuridica a partire dalla sua iscrizione nel registro.*

**Commento:** L'articolo fa riferimento alle disposizioni della direttiva 2017/1132/UE sulla pubblicità delle società di capitali. Ai sensi dell'articolo 16 della direttiva, in ogni Stato membro deve essere costituito un fascicolo presso un registro centrale del commercio o delle imprese per ogni società iscritta in tale registro. Inoltre, ai sensi dell'articolo 10 della stessa direttiva, ogni Stato membro prevede un controllo preventivo sulla costituzione della società. In particolare, in tutti gli Stati membri la cui legislazione non preveda, all'atto della costituzione, un controllo preventivo amministrativo o giudiziario, l'atto costitutivo e lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico. Secondo un principio generale del diritto societario, una società acquisisce la personalità giuridica a decorrere dalla data della sua iscrizione nel registro (cfr. art. 16 par. 1 del regolamento n. 2157/2001 relativo allo statuto della società europea e Sez. 1.04 (1) EMCA).

#### **Articolo 4.1.3.4. Iscrizione online**

*(1) La costituzione della società di capitali e il controllo legale preventivo possono essere completati interamente online senza che il fondatore o i fondatori debbano comparire di persona davanti a un'autorità dello Stato membro di iscrizione.*

*(2) La costituzione online viene effettuata in conformità alle condizioni stabilite dal diritto europeo.*

**Commento:** La direttiva 2019/1151/UE ha modificato la direttiva 2017/1132/UE per consentire la costituzione online di società di capitali. Le formalità di pubblicità degli atti e le indicazioni di cui all'articolo 14 della direttiva 2017/1132/UE, e le loro eventuali modifiche, potranno essere adempiute interamente online nel registro dello Stato membro in cui la società è iscritta.

La costituzione della società e la revisione legale preventiva possono essere effettuate online senza che i fondatori debbano comparire di persona davanti a un'autorità nello Stato membro di iscrizione (art. 13 octies della direttiva 2017/1132/UE).

#### **Articolo 4.1.3.5. Nullità di una società**

(1) Una società può essere dichiarata nulla solo nei casi previsti dalla legge.

(2) La nullità della società non è retroattiva.

(3) Dopo l'iscrizione, la società può essere dichiarata nulla solo con una decisione in giudizio.

(4) La nullità può essere fatta valere nei confronti dei terzi solo se la sentenza viene pubblicata nel registro.

**Commento:** Il presente articolo riprende le disposizioni della direttiva (CEE) n. 68/151 del 9 marzo 1968 sulla costituzione di società, sulla validità degli obblighi di tali società e sulla nullità, ora codificata nella direttiva 2017/1132/UE (artt. 11 e 12). L'istituto, volto a tutelare i terzi e a limitare le nullità, prevede che, in deroga al diritto comune dei contratti, lo scioglimento della società conseguente all'annullamento non sia retroattivo.

#### **Articolo 4.1.3.6. Pubblicità durante la vita della società**

(1) Le società di capitali sono obbligate a pubblicare gli atti e le indicazioni richieste dalla legislazione dello Stato membro di iscrizione, tra cui l'atto costitutivo, le generalità delle persone che, in quanto organo previsto dalla legge, hanno il potere di impegnare la società nei confronti dei terzi, l'importo del capitale sottoscritto, i documenti contabili di ciascun esercizio, il trasferimento della sede legale o lo scioglimento della società.

(2) La pubblicità può essere effettuata interamente online.

(3) Gli atti e le indicazioni soggetti a pubblicità sono opponibili dalla società ai terzi soltanto una volta effettuata la pubblicità di cui al paragrafo 5, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

(4) Gli atti e le indicazioni relativi alle succursali create in uno Stato membro da una società soggetta al diritto di un altro Stato membro sono pubblicati a norma della legislazione del luogo in cui la succursale è stabilita.

**Commento:** La digitalizzazione del diritto societario è ormai un dato di fatto nell'UE. Questo vale non solo per il giorno della creazione della società, ma per tutto il suo ciclo di vita: le società possono quindi pubblicare online sul registro tutti i documenti e le informazioni di cui all'articolo 14 della direttiva 2017/1132/UE (cfr. art. 16, paragrafo 5, e art. 29).

### **CAPITOLO 4: I SOCI**

#### **Articolo 4.1.4.1. Patti parasociali**

(1) I soci, o alcuni di essi, possono stipulare patti parasociali al fine, in particolare, di organizzare:

- le relazioni tra i soci;
- la composizione degli organi societari;
- l'accesso al capitale; e
- il trasferimento delle quote sociali.

(2) Lo statuto prevale sui patti parasociali, nei confronti dei terzi rispetto al patto e nei confronti della società.

*(3) Le parti di tale patto sono libere di determinarne il contenuto alle condizioni stabilite dalla legislazione dello Stato membro di iscrizione.*

**Commento:** La frequenza e l'importanza pratica dei patti parasociali giustificano la loro inclusione nei presenti principi generali, anche se non vengono direttamente disciplinati dall'acquis dell'UE (si veda, ad esempio, il precedente dell'art. 2-1 dell'Atto Uniforme Rivisto sul Diritto delle Società Commerciali e dei Gruppi di Interesse Economico adottato nell'ambito dell'OHADA).

Il paragrafo (1) ne determina l'oggetto, in maniera non esaustiva: rapporti tra i soci, composizione degli organi societari, accesso al capitale e trasferimento delle azioni.

Al fine di prevenire eventuali conflitti tra le disposizioni statutarie e quelle del patto parasociale, il paragrafo (2) stabilisce che il patto ha valore inferiore rispetto allo statuto nei confronti della società e dei terzi, ma che ha efficacia vincolante tra le parti che lo sottoscrivono.

#### **Articolo 4.1.4.2. Diritto all'informazione**

*Tutti i soci hanno diritto all'informazione, che riguarda almeno il bilancio e le questioni all'ordine del giorno dell'assemblea generale annuale.*

**Commento:** Il diritto dei soci all'informazione costituisce un principio generale del diritto societario europeo, previsto in particolare dalla direttiva 2007/36/CE dell'11 luglio 2007 sull'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. Il presente articolo prevede quindi un diritto all'informazione che riguarda almeno i conti annuali e i punti all'ordine del giorno dell'assemblea generale annuale.

#### **Articolo 4.1.4.3. Partecipazione alle decisioni collettive**

*(1) Tutti i soci hanno il diritto di partecipare alle decisioni collettive.*

*(2) La partecipazione comporta almeno il diritto di partecipare e votare all'assemblea degli azionisti.*

*(3) Lo statuto può derogare a questi principi solo nei casi consentiti dalla legge.*

*(4) Le delibere assembleari vanno prese dalla maggioranza del capitale, salvo i casi in cui la legislazione o lo statuto richiedano una maggioranza più elevata.*

**Commento:** La partecipazione dei soci alle decisioni collettive e il diritto di voto in tale qualità non sono espressamente garantiti dalle direttive europee in materia di diritto societario, anche se sono prerogative inerenti alla qualità di socio in molti ordinamenti dell'UE (cfr. anche la Sez. 11.06 (1) EMCA).

L'articolo 4 della direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti dei soci di società quotate richiede la parità di trattamento di tutti i soci che si trovano nella stessa posizione per quanto riguarda la partecipazione e l'esercizio dei diritti di voto in assemblea, ma ciò presuppone il principio della attribuzione di tali prerogative ai soci: può quindi essere visto come il segno di un *ius commune* a livello degli Stati membri.

Questo principio non preclude eventuali deroghe, in particolare per l'attribuzione dei diritti di voto, qualora la legislazione nazionale lo preveda.

#### **Articolo 4.1.4.3. Proporzionalità dei diritti e degli obblighi del socio**

(1) I diritti di voto, la partecipazione agli utili e il contributo alle perdite dei soci sono determinati in proporzione alla loro quota di capitale sociale.

(2) si applica il principio di proporzionalità fatte salve eventuali disposizioni contrarie dello statuto e della legislazione dello Stato membro di iscrizione che riconoscono, ad esempio, classi di azioni con diritti diversi.

**Commento:** Questo principio di proporzionalità relativo ai diritti e agli obblighi dei soci non è espressamente sancito nelle direttive europee sul diritto societario.

Tuttavia, nell'ambito di un aumento di capitale a fronte di conferimenti in denaro, l'articolo 72 della direttiva 2017/1132/UE stabilisce il principio della concessione di diritti di sottoscrizione preferenziali agli azionisti "in proporzione della quota di capitale rappresentata dalle loro azioni". Questa regola di proporzionalità sembra quindi essere fondata su un principio implicito più generale e che sembra fungere da *ius commune* in tutti gli Stati membri.

Ancora una volta, questo principio non preclude eventuali deroghe qualora la legislazione degli Stati membri lo preveda.

#### **Articolo 4.1.4.4. Recesso di un socio**

(1) Nessun socio può recedere unilateralmente dalla società obbligandola a pagargli un corrispettivo per le sue quote o azioni, a meno che la legislazione dello Stato membro di iscrizione non lo consenta.

(2) In via eccezionale, nei casi in cui la legislazione dello Stato membro di iscrizione lo consenta, lo statuto può prevedere:

- una clausola di variabilità del capitale conferendo agli azionisti il diritto di recedere dalla società secondo le modalità e nei termini previsti dallo statuto, entro un limite di importo al di sotto del quale il capitale non può essere ridotto a seguito di tali recessi;
- la creazione di azioni riscattabili su iniziativa esclusiva del titolare, nel rispetto delle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro di iscrizione.

**Commento:** Ai sensi di questa disposizione, non esiste un diritto unilaterale di recesso di un membro a meno che non sia esplicitamente stabilito da una disposizione speciale nella legislazione dello Stato membro di iscrizione (1).

Tale recesso può tuttavia risultare da una clausola di capitale variabile o da azioni riscattabili su iniziativa esclusiva del titolare, se ciò è previsto dallo statuto e consentito dalla legislazione dello Stato membro di iscrizione (2).

#### **Articolo 4.1.4.5. Esclusione di un socio**

(1) Nessun socio può essere obbligato a trasferire le proprie quote, salvo nei casi previsti dalla legislazione dello Stato membro di iscrizione.

(2) L'esclusione di un socio può essere prevista anche da un'esplicita disposizione dell'atto costitutivo della società.

(3) Tuttavia, a meno che la legislazione dello Stato membro di iscrizione non disponga diversamente:

- le clausole di esclusione di un socio sono opponibili a quest'ultimo solo se sono state inserite nello statuto della società prima che egli diventasse socio o se sono state introdotte successivamente con il suo consenso;
- i termini e le condizioni di esclusione devono essere determinati nello statuto;

- se lo statuto non consente di determinare il prezzo di riscatto, questo deve essere fissato, in caso di controversia, da un perito nominato di comune accordo tra le parti interessate o, in mancanza, da una sentenza in contraddittorio tra le parti; l'esperto così nominato è tenuto ad applicare, ove esistano, le regole e le procedure per la determinazione del prezzo di riscatto previste dallo statuto o da eventuali accordi tra le parti interessate;

- se lo statuto non prevede l'esclusione in casi specifici, la decisione di esclusione deve essere presa dall'assemblea generale dei soci, senza che l'azionista di cui si sta valutando l'esclusione sia privato del diritto di partecipare alla decisione e di votare sulla decisione proposta.

**Commento:** La disposizione riguarda le procedure di esclusione di un socio. Ribadisce il principio secondo il quale nessun socio può essere costretto a cedere le proprie quote, salvo nei casi previsti dalla legislazione dello Stato membro di iscrizione (1) o in virtù di una clausola esplicita dello statuto (2) e con determinate garanzie (3)

#### **Articolo 4.1.4.6. Trasferimento delle azioni**

(1) *Le azioni delle società di capitali sono liberamente trasferibili; tuttavia, lo statuto può limitarne il trasferimento.*

(2) *Se del caso, per le azioni di altri tipi di società, la legislazione dello Stato membro di iscrizione può prevedere restrizioni.*

**Commento:** Le azioni delle società di capitali sono liberamente trasferibili, ma lo statuto può limitarne il trasferimento (cfr. anche Sez. 1.07 EMCA).

Questa regola generale del diritto societario europeo si applica solo alle società per azioni.

Ai sensi (ex art. 3.d) della seconda direttiva 2012/30/UE) dell'art. 4.d) della direttiva sul diritto societario consolidato 2017/1132/UE: "Lo statuto o l'atto costitutivo o un documento separato che formi oggetto di una pubblicità eseguita secondo le modalità previste nella legislazione di ogni Stato membro in conformità dell'articolo 16 indica: (...) d) le eventuali condizioni particolari che limitano il trasferimento delle azioni;"

### **CAPITOLO 5. DIREZIONE DELLA SOCIETÀ**

#### **Articolo 4.1.5. Rappresentanza della società nei confronti dei terzi**

(1) *Una società di capitali è rappresentata nei confronti dei terzi dagli organi ai quali la legislazione nazionale conferisce il potere di agire in nome della società.*

(2) *Le società di capitali pubblicano nel registro l'identità delle persone che, come organo previsto dalla legge o come membri di tale organo, hanno il potere di impegnare la società nei confronti di terzi e di rappresentarla; la pubblicazione deve specificare se le persone che hanno il potere di impegnare la società possono farlo da sole o devono farlo congiuntamente.*

(3) *L'adempimento delle formalità di pubblicità relative alle persone che, nella loro qualità di organo, hanno il potere di obbligare la società rende inopponibile ai terzi ogni irregolarità nella loro nomina, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.*

*(4) Gli atti compiuti dagli organi societari obbligano la società nei confronti dei terzi, anche quando tali atti sono estranei all'oggetto sociale. Anche se pubblicate, le limitazioni dei poteri degli organi societari che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi.*

**Commento:** L'articolo fa riferimento alle disposizioni della direttiva 2017/1132/UE. Ai sensi dell'art. 14 d) della direttiva, le società sono tenute a pubblicare "la nomina, la cessazione dalle funzioni nonché le generalità delle persone che, in quanto organo previsto per legge o membri di tale organo: i) hanno il potere di obbligare la società di fronte ai terzi e di rappresentarla in giudizio; le misure di pubblicità precisano se le persone che hanno il potere di obbligare la società possano agire da sole o siano tenute ad agire congiuntamente; ii) partecipano all'amministrazione, alla vigilanza o al controllo della società;".

Ai sensi dell'articolo 8 di questa direttiva, l'adempimento delle formalità di pubblicità relative alle persone che, nella loro qualità di organo, hanno il potere di obbligare la società rende inopponibile ai terzi ogni irregolarità nella loro nomina, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Infine, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2017/1132/UE, una società è vincolata nei confronti dei terzi dagli atti compiuti dai suoi organi, anche se tali atti non rientrano nell'oggetto sociale. Anche se pubblicate, le limitazioni dei poteri degli organi societari che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi.

## **CAPITOLO 6: I LAVORATORI DELLA SOCIETÀ**

### **Articolo 4.1.6. Partecipazione dei lavoratori**

*(1) La legislazione nazionale di ciascuno Stato membro può prevedere norme in base alle quali i rappresentanti dei lavoratori devono essere consultati per garantire che gli interessi dei lavoratori siano presi in considerazione nelle decisioni relative alla gestione della società.*

*(2) Le legislazioni nazionali di ciascuno Stato membro possono prevedere che i lavoratori siano rappresentati negli organi di direzione della società secondo le modalità dalle stesse stabilite.*

*(3) Secondo la legislazione dello Stato di iscrizione di una società di capitali, in conformità con il diritto europeo, qualsiasi operazione di mobilità transfrontaliera all'interno dell'UE comporta una procedura di negoziazione con i lavoratori al fine di garantire eventualmente la salvaguardia dei diritti di rappresentanza nel consiglio di amministrazione o nel consiglio di sorveglianza.*

**Commento:** il coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni della società può assumere diverse forme: informazione, consultazione o partecipazione (cfr. art. 2 h) della direttiva (CE) 2001/86 che integra lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori). In linea di principio, le norme relative al coinvolgimento dei lavoratori sono stabilite dalla legislazione del lavoro di ciascuno Stato membro (ad esempio, per quanto riguarda la costituzione di un comitato aziendale o la funzione dei rappresentanti del personale).

Invece, la partecipazione dei lavoratori come definita dal diritto europeo, ossia il diritto dei lavoratori di eleggere o designare alcuni dei membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione della società (cfr. art. 2 k) della direttiva (CE) 2001/86), rientra nel diritto societario in quanto riguarda la composizione di un organo della società. Tuttavia, queste regole sono estremamente variabili da uno Stato membro all'altro.

Infine, il diritto europeo prevede norme di tutela nel caso in cui un'operazione di mobilità transfrontaliera possa mettere a rischio la partecipazione garantita dalla legislazione di un determinato Stato membro (cfr. la procedura di negoziazione per la creazione di una società europea, disciplinata dalla direttiva (CE) 2001/86, ripresa dalla direttiva 2019/2121/UE sulle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere).

## **CAPITOLO 7: I CREDITORI DELLA SOCIETÀ**

### **Articolo 4.1.7. Protezione dei creditori della società**

*I creditori della società devono essere adeguatamente protetti nell'ambito delle operazioni societarie, quali la costituzione e la trasformazione di società, la riduzione del capitale sociale, le ristrutturazioni societarie (fusioni, scissioni, trasferimenti parziali di attività) e i trasferimenti della sede legale.*

**Commento:** La tutela dei creditori delle imprese costituisce uno dei principali obiettivi perseguiti dal legislatore europeo nell'ambito delle direttive adottate. Queste trovano fondamento nell'articolo 50, paragrafo 2, punto g), del TFUE, che stabilisce che "Il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite [...] in particolare [...] coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo [58], secondo comma, per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi." È quindi essenziale garantire che la tutela dei creditori delle società sia considerata un principio generale.

## **CAPITOLO 8: CONTABILITÀ DELLA SOCIETÀ**

### **Articolo 4.1.8. Principi contabili**

*(1) La società redige annualmente i propri documenti contabili, che vengono pubblicati nel registro.*

*(2) La società madre di un gruppo di società redige, oltre ai propri conti annuali, anche i conti annuali consolidati del gruppo, fatte salve le esenzioni previste dalla legislazione dello Stato membro in cui la società madre è registrata.*

**Commento:** L'articolo 14 della direttiva 2017/1132/UE prevede che le società di capitali pubblichino i documenti contabili per ciascun esercizio (art. 14.f): "la pubblicazione è obbligatoria in forza delle direttive del Consiglio 6/635/CEE, 91/674/CEE e della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio". I documenti contabili per ciascun esercizio di cui alla direttiva 2017/1132/UE sono quelli menzionati negli articoli 4 e seguenti della direttiva 2013/34/UE. Tale obbligo si estende alla società madre di gruppi di società ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE (con le eccezioni previste all'articolo 23).

## CAPITOLO 9: GRUPPI DI SOCIETÀ

### Articolo 4.1.9. Gruppi di società

(1) *Se una società possiede la maggioranza delle azioni o la maggioranza dei diritti di voto di un'altra società, o ha eletto la maggioranza dei membri dei suoi organi di direzione o esercita con qualsiasi altro mezzo un'influenza determinante sulla gestione della società controllata nell'ambito di una politica economica coerente, tali società costituiscono un gruppo.*

(2) *Le legislazioni nazionali di ciascuno Stato membro possono prevedere che, nell'ambito di un gruppo, la società madre possa impartire istruzioni ai dirigenti della società figlia, a condizione che tali istruzioni siano nell'interesse del gruppo e che siano adottate disposizioni adeguate per tutelare gli interessi della società figlia e delle diverse parti interessate.*

#### Commento:

In un "gruppo" ai sensi della direttiva 2013/34/UE sulla contabilità, il conseguimento dell'interesse specifico di ciascuna società del gruppo deve essere adeguato all'interesse del gruppo nel suo complesso (interesse del gruppo). Ciascuna società beneficia dei vantaggi creati dalla cooperazione e deve eventualmente sostenere le relative conseguenze. È necessario trovare un equilibrio tra gli interessi di ciascuna società e quelli del gruppo. Questo principio è ampiamente accettato, ma non armonizzato in Europa: ogni Stato membro lo accetta da prospettive diverse (più ampie o più ristrette) e non sempre sulla base del diritto scritto, ma anche della giurisprudenza: Francia (Cour de cassation, causa "Rozenblum", Cass. crim., 4 febbraio 1985, n. 84-91.581; Spagna (Tribunal Supremo dell'11 dicembre 2015); Germania (gruppi contrattuali, art. 291, 308-310 AktG); Italia (art. 2497 e segg. codice civile), ecc.) Questo approccio è stato adottato anche per la SES (cfr. articolo 4.2.2.3.6.).

## CAPITOLO 10: RISTRUTTURAZIONE DELLA SOCIETÀ

### Articolo 4.1.10.1. Trasformazione

(1) *Una società di capitali costituita in conformità alla legislazione di uno Stato membro può cambiare la propria forma societaria nel corso della sua vita, mantenendo la propria personalità giuridica senza essere sciolta o liquidata.*

(2) *Qualora la società adotti una forma giuridica disciplinata dallo Stato membro in base al quale è stata costituita, la trasformazione avverrà secondo le norme liberamente stabilite da tale Stato membro.*

(3) *Qualora la società adotti una forma giuridica disciplinata da uno Stato membro diverso da quello in cui è stata costituita, la trasformazione, nota come trasformazione transfrontaliera, sarà disciplinata dalle disposizioni nazionali dello Stato membro di partenza e dello Stato membro di destinazione adottate in conformità al diritto europeo.*

**Commento:** La disposizione ribadisce il principio secondo cui la trasformazione di una società di capitali durante la sua vita societaria non incide sulla sua personalità giuridica (cfr. articoli da 86 bis a 86 undecies della direttiva 2017/1132/UE). **/// devo cercare le fonti**

#### **Articolo 4.1.10.2. Fusione**

*(1) Una o più società possono, mediante fusione e dopo il loro scioglimento senza liquidazione, trasferire la totalità del loro patrimonio attivo e passivo a un'altra società esistente o di nuova costituzione.*

*(2) Se le società partecipanti alla fusione sono società di capitali costituite secondo la legislazione di uno stesso Stato membro, la fusione è disciplinata dalle disposizioni nazionali di tale Stato membro adottate in conformità al diritto europeo.*

*(3) Se le società partecipanti alla fusione sono società di capitali costituite secondo la legislazione di uno Stato membro e almeno due di esse sono disciplinate dalla legislazione di Stati membri diversi, la fusione, detta transfrontaliera, è disciplinata dalle disposizioni nazionali di tali Stati membri in conformità al diritto europeo.*

**Commento:** La disposizione ricorda, da un lato, che una o più società possono trasferire, mediante fusione e a seguito del loro scioglimento senza liquidazione, la totalità del loro patrimonio attivo e passivo ad un'altra società esistente o di nuova costituzione, e, dall'altro, che le norme sono state armonizzate e consolidate nella direttiva 2017/1132/UE.

#### **Articolo 4.1.10.3. Scissione**

*(1) Una società può, mediante scissione e in seguito al suo scioglimento senza liquidazione, trasferire tutte le sue attività e passività a diverse altre società esistenti o di nuova costituzione.*

*(2) Se le società partecipanti alla scissione sono società di capitali costituite in conformità alla legislazione di uno stesso Stato membro, la scissione è disciplinata dalle disposizioni nazionali di tale Stato membro adottate in conformità al diritto europeo.*

*(3) Se le società partecipanti alla scissione sono società di capitali costituite in conformità alla legislazione di uno Stato membro e almeno due di esse sono disciplinate dalla legislazione di Stati membri diversi, la scissione, nota come scissione transfrontaliera, è disciplinata dalle disposizioni nazionali di tali Stati membri adottate in conformità al diritto europeo.*

**Commento:** La disposizione ricorda, da un lato, che una società può trasferire, mediante scissione e a seguito del suo scioglimento senza liquidazione, la totalità del suo patrimonio attivo e passivo a diverse altre società esistenti o di nuova costituzione e, dall'altro, che le norme sono state armonizzate e consolidate nella direttiva 2017/1132/UE.

## TITOLO SECONDO: FORME SOCIETARIE DI DIRITTO EUROPEO

### **Articolo 4.2. Forme societarie di diritto europeo**

(1) *Le forme societarie di diritto europeo sono la Società Europea (SE), la Società Cooperativa Europea (SCE) e la Società Europea Semplificata (SES).*

(2) *Le società costituite in conformità alla legislazione di uno Stato membro e le persone fisiche che svolgono un'attività economica all'interno dell'UE possono costituire un Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) in conformità alle disposizioni europee.*

**Commento:** Sono elencate nel presente articolo le forme societarie già ammesse dalla legislazione europea (SE e SEC), nonché la SES, la cui forma è proposta dagli estensori del presente codice, sulla scia di precedenti proposte formulate dalle autorità europee, rimaste finora senza seguito nonostante l'evidente utilità di tale fattispecie.

Si fa inoltre riferimento alla possibilità di costituire un GEIE (ai sensi del regolamento (CEE) n. 2137/85), precisando che tale gruppo non costituisce una società di capitali e non è pertanto disciplinato dalle disposizioni e dai principi del presente Libro.

### **CAPITOLO PRIMO: LA SOCIETÀ EUROPEA**

#### **Articolo 4.2.1. Rinvio**

*Una SE con sede legale in uno Stato membro dell'UE è disciplinata dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 2157/2001 e, per le materie non disciplinate da tale regolamento, dalle disposizioni nazionali di tale Stato membro adottate in applicazione di misure dell'UE concernenti specificamente le SE, e da quelle di tale Stato membro applicabili alle società per azioni costituite al suo interno (cfr. art. 9 del regolamento).*

**Commento:** Si rinvia semplicemente alle diverse disposizioni che disciplinano le SE, ossia il regolamento n. 2157/2001, le disposizioni nazionali specifiche per le SE e le disposizioni nazionali specifiche per le SPA in ciascuno Stato membro, nella misura in cui le SE sono sempre in parte soggette alla legislazione dello Stato membro in cui hanno la sede legale.

### **CAPITOLO SECONDO: LA SOCIETÀ EUROPEA SEMPLIFICATA**

L'Unione europea risente oggi di non offrire ai suoi imprenditori una struttura societaria semplice, attraente e accessibile. Come sentirsi pienamente europei e effettuare scambi nel mercato unico se la costituzione di una società, pietra miliare di un'impresa, è interamente disciplinata dal diritto nazionale? Tuttavia, in ragione della sua disciplina rigorosa e dei costi di accesso, la società europea (SE) è inaccessibile al maggior numero: a quasi 20 anni dalla sua creazione, se ne contano appena poche migliaia in tutta l'UE, la maggior parte delle quali in Germania.

Per questo motivo è necessario superare i fallimenti dei progetti di Società privata europea e di *Societas Unius Personæ*, per offrire agli operatori economici uno strumento giuridico adatto all'avvio e alla crescita delle loro attività.

Così viene presentato il progetto di Società Europea Semplicata o SES, il cui acronimo ha un significato specifico:

*Una società...* innanzitutto: la SES integrerebbe la serie incompleta di tipi di società europee (SE, GEIE, SEC) con una *nuova forma societaria adatta alle piccole e medie imprese*. La SES è una società di capitali, sia pluripersonale che unipersonale, che sarebbe dieci volte più accessibile della SE, in quanto per la sua costituzione sarebbe necessario un capitale sociale di soli 12.000 euro (un quarto da versare immediatamente e il saldo entro 5 anni);

*... europea* allora, la SES sarebbe tale da tre punti di vista. Dal punto di vista giuridico, sarebbe soggetta a un insieme di disposizioni europee specifiche e soltanto in subordine alla legislazione nazionale dello Stato di iscrizione (in particolare, forma dello statuto e trasferimento delle azioni). Da un punto di vista economico, la SES apporterebbe un contributo importante all'integrazione del mercato comune, incoraggerebbe il commercio transfrontaliero e potrebbe essere scelta in tutti gli Stati membri, agevolando nel contempo la gestione di gruppi europei di società. Dal punto di vista politico, incoraggerebbe i fondatori delle SES a vedere l'Unione come uno spazio di libertà imprenditoriale, avviando la propria attività economica grazie ad uno strumento offerto dall'Unione; un imprenditore che intende costituire oggi una società è infatti obbligato a utilizzare una forma societaria nazionale (SAS, SARL, GmbH per considerare solo Francia e Germania): ora, è noto che un'attività creata in ambito "nazionale" e non europeo troppo spesso rimarrà tale;

Infine, *semplificata*: l'attrattività e la semplicità della SES risultano dalla grande libertà concessa dallo statuto; le disposizioni proposte riducono le norme imperative (informazioni obbligatorie nello statuto, unanimità richiesta per poter influire sul libero trasferimento delle azioni, tutela degli azionisti di minoranza) e si limitano a creare una direzione generale con ampi poteri di rappresentanza legale, invitando al contempo ad introdurre nello statuto norme relative ad alcune questioni importanti e, soprattutto, a concordare liberamente l'organizzazione e il funzionamento della SES in linea con le aspettative dei fondatori.

## Sezione 1. Disposizioni generali

### **Articolo 4.2.2.1.1. Disposizioni preliminari**

(1) *La Società Europea Semplificata ("Societas Europaea Simplificata" o "SES") è una società avente personalità giuridica, costituita da una o più persone fisiche o giuridiche.*

(2) *Il capitale sociale è suddiviso in azioni, denominate in euro interi.*

(3) *La responsabilità degli azionisti è limitata all'importo dei conferimenti.*

(4) *Le azioni non sono offerte al pubblico e non sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione.*

(5) *La SES acquisisce personalità giuridica il giorno della sua iscrizione e tale personalità è immediatamente riconosciuta in tutti gli altri Stati membri dell'UE (di seguito gli "Stati membri") a partire da tale iscrizione.*

**Commento:** La società europea semplificata può essere designata con l'acronimo SES o con il suo nome latino *Societas Europaea Simplificata*. È una società flessibile: può essere unipersonale o pluripersonale, associare persone fisiche o giuridiche. La responsabilità degli azionisti è limitata all'ammontare dei loro conferimenti. Non è concepita per ottenere finanziamenti diretti sui mercati. Soluzione ideale, è disponibile in tutti gli Stati membri e non solo in Francia e Germania, dovrà essere scelta dalle parti in quanto si tratta di un tipo di società europea nuova e facoltativa.

### **Articolo 4.2.2.1.2. Legge applicabile**

(1) *La SES è disciplinata dalle disposizioni del presente capitolo e dalle disposizioni dello statuto della SES che non siano in conflitto con le disposizioni imperative del presente capitolo. Fatti salvi i commi 2 e 3 del presente articolo, le questioni trattate nel presente capitolo non sono soggette alle legislazioni degli Stati membri.*

(2) *In subordine si applica alla SES la legislazione dello Stato membro di iscrizione applicabile alla forma societaria designata per ciascuno Stato membro nell'allegato (di seguito "la forma societaria di riferimento") nella misura in cui tali norme di legge sono compatibili con le disposizioni speciali previste nel presente capitolo.*

(3) *Il presente capitolo non impedisce agli Stati membri di applicare, in caso di norme imperative, una legislazione diversa da quella della sede legale a questioni giuridiche diverse da quelle trattate nel presente capitolo relative, tra l'altro, alle norme sulla partecipazione dei lavoratori agli organi di amministrazione o di sorveglianza delle società, il diritto penale, il diritto sociale, il diritto tributario e il diritto delle procedure di insolvenza.*

**Commento:** La legge applicabile alla SES è una questione fondamentale. La libertà contrattuale deve prevalere in modo da rendere la SES attraente per gli imprenditori europei. Per questo motivo, la SES è regolata principalmente da questo capitolo e dal suo statuto.

Tuttavia, le disposizioni nazionali dello Stato membro di iscrizione applicabili alla forma societaria di riferimento devono rimanere applicabili in via subordinata (ad esempio, le norme relative alla SAS in Francia o alla GmbH in Germania), nella misura in cui sono compatibili con il presente capitolo. Attraverso il diritto nazionale dello Stato di iscrizione, anche la legislazione derivata dell'Unione Europea, recepita nel diritto nazionale, sarà applicabile alla SES; l'esempio più recente è la direttiva 2022/2464/UE sulla rendicontazione societaria di sostenibilità da parte delle imprese.

Per eliminare le preoccupazioni relative a un possibile *law shopping*, è sembrato utile riservare espressamente l'applicazione di norme imperative specifiche degli Stati membri.

## **Sezione 2. Costituzione della SES**

### **Articolo 4.2.2.2.1. Modalità di costituzione**

*Una SES è costituita in conformità alle disposizioni del presente capitolo mediante:*

- (a) creazione di una SES;*
- (b) trasformazione di una società esistente costituita in uno Stato membro dell'UE;*
- (c) fusione di società esistenti costituite in uno o più Stati membri dell'UE;*
- (d) scissione di una società esistente costituita in uno Stato membro dell'UE;*
- (e) conferimento parziale degli attivi da parte di una società esistente costituita in uno Stato membro dell'UE.*

*La costituzione di cui alle lettere b, c e d può derivare indifferentemente da una transazione interna a uno Stato membro dell'UE o da una transazione transfrontaliera ai sensi del diritto europeo.*

**Commento:** La SES può essere costituita in vari modi, sia a livello nazionale che transfrontaliero, mediante apposita creazione o trasformazione in SES, fusione o scissione di società preesistenti. La trasformazione di una società che non è attualmente soggetta a una direttiva europea è disciplinata dalla legislazione dello Stato in cui è registrata la società trasformata in SES. Le operazioni transfrontaliere rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2019/2121/UE del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva 2017/1132/UE del 14 giugno 2017.

### **Articolo 4.2.2.2.2. Statuto**

*(1) Lo statuto della SES deve contenere almeno le seguenti clausole:*

- (a) la denominazione sociale, l'indirizzo della sede legale e del luogo di amministrazione centrale della SES;*
- (b) l'oggetto sociale;*
- (c) l'ammontare e la composizione del capitale sociale con il valore nominale delle azioni;*
- (d) la natura dei conferimenti versati, in denaro o in natura,*
- (e) la descrizione e la valutazione di ciascun conferimento in natura;*

*(f) le norme che definiscono il potere di rappresentanza e di gestione della società dall'amministratore o dagli amministratori delegati;*

*(g) l'identità dei firmatari dello statuto.*

*(2) Il presente capitolo contiene modelli di statuto per una SES unipersonale che l'azionista unico può adottare espressamente e integralmente.*

*(3) I requisiti formali applicabili alle modalità di redazione dello statuto, compresa la lingua in cui viene redatto, e alla pubblicità da dare allo stesso, sono determinate dalla legislazione dello Stato membro di iscrizione.*

**Commento:** Lo statuto deve contenere alcune clausole essenziali, elencate al paragrafo (1), fatte salve naturalmente altre clausole facoltative, alcune delle quali sono ulteriormente previste (organizzazione della gestione, restrizioni e divieti di trasferimento, creazione di organi, ecc.). Verrà fornito un modello di statuto di SES unipersonale. Il paragrafo (3) fa riferimento alla legislazione dello Stato di iscrizione per le questioni relative alla forma e alla pubblicità dello statuto. Di conseguenza, una SES registrata in Germania dovrà essere costituita con atto pubblico, a differenza di una SES registrata in Francia.

#### **Articolo 4.2.2.2.3. Capitale sociale**

*(1) Il capitale sociale di SES è espresso in euro. Il capitale sociale non può essere inferiore a 12.000 euro e deve essere interamente sottoscritto.*

*(2) I conferimenti possono essere effettuati in denaro o in natura, ad esclusione di qualsiasi conferimento in industria.*

*(3) Almeno un quarto del prezzo di sottoscrizione delle azioni emesse come corrispettivo di conferimenti in denaro deve essere versato all'atto della costituzione. I versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro un termine massimo di cinque (5) anni dall'iscrizione. Tuttavia, lo statuto o l'assemblea degli azionisti possono determinare un periodo più breve o termini diversi per procedere ai versamenti ancora dovuti.*

*(4) I versamenti presuppongono che i conferimenti effettuati siano messi a disposizione della SES entro e non oltre il deposito della domanda di iscrizione di cui all'articolo 4.2.2.2.6.*

*(5) Il sottoscrittore e i successivi titolari dell'azione sono responsabili in solido nei confronti della società per il versamento dei loro conferimenti. La persona che ha pagato i debiti della società ha un diritto di rivalsa nei confronti dei successivi titolari dell'azione. L'onere finale del debito è a carico dell'ultimo di essi, a meno che uno o più titolari successivi non decidano diversamente. L'azionista che ha ceduto le proprie azioni cessa di essere responsabile per i versamenti ancora dovuti due anni dopo l'iscrizione del trasferimento nel registro degli azionisti.*

*(6) Le azioni emesse come corrispettivo di conferimenti in natura diversi dai conferimenti di crediti, somme di denaro o beni fungibili devono essere interamente liberate all'atto della costituzione.*

*(7) I conferenti in natura sono responsabili, fino all'importo della valutazione dei loro conferimenti, per i debiti della società sorti prima della scadenza di un periodo di cinque*

anni dalla data di iscrizione nel registro designato dalla legislazione dello Stato di iscrizione, a meno che:

1° tali conferimenti non siano stati oggetto di una valutazione da parte di un esperto indipendente che può essere nominato revisore della SES ai sensi della legislazione dello Stato di iscrizione e che tale valutazione sia stata adottata come valore del conferimento nello statuto della SES, oppure

2° l'assenza di tale valutazione sia il risultato di una deroga prevista dalla legislazione dello Stato di iscrizione in conformità al diritto europeo e, a seconda della deroga applicabile, che come valore di conferimento sia stato utilizzato il prezzo medio ponderato di negoziazione in un mercato regolamentato o il valore equo dei beni conferiti.

Il conferente in natura si fa automaticamente carico di questa garanzia.

Si può rinunciare alla relazione dell'esperto indipendente solo con decisione unanime dei fondatori.

**Commento:** Affinché la SES sia accessibile a un gran numero di imprenditori europei, il suo capitale sociale minimo dovrebbe essere dieci volte inferiore a quello richiesto per una Società Europea (SE), ossia 12.000 euro. Tuttavia, l'opzione di una società europea senza capitale sociale minimo in questo caso non è stata scelta per consentire alla SES di creare la fiducia di terzi. Inoltre, è nell'interesse della SES disporre fin dall'inizio di una quantità minima di fondi per avviare queste attività senza ricorrere all'indebitamento.

In quest'ottica, sono state stabilite regole piuttosto rigide per il versamento del capitale sottoscritto in denaro (un quarto subito, i versamenti ancora dovuti entro 5 anni), mentre sono stati vietati i conferimenti in industria (che non contribuiscono al capitale sociale) e si è stabilito che i conferenti in natura avrebbero garantito in linea di principio i debiti della società per 5 anni nei limiti del valore dei beni conferiti. La deroga di cui al comma 7, punto 2°, è prevista all'articolo 50 della direttiva 2017/1132/UE.

#### **Articolo 4.2.2.2.4. Denominazione sociale**

(1) La SES è libera di scegliere la propria denominazione sociale, purché non sia fuorviante o fonte di confusione.

(2) la SES deve utilizzare l'acronimo "SES" dopo la propria denominazione sociale.

(3) Solo una SES può utilizzare l'acronimo "SES" dopo la propria denominazione sociale.

**Commento:** La SES è libera di scegliere una denominazione sociale che non sia fuorviante o fonte di confusione; per agevolare la leggibilità, dovrà essere seguita dall'acronimo "SES".

#### **Articolo 4.2.2.2.5. Sede legale:**

(1) La sede legale e la sede effettiva della SES devono essere stabilite nell'Unione Europea.

(2) Fatta salva questa condizione, e in assenza di disposizioni contrarie nella legislazione della sede legale, la sede legale e la sede effettiva possono essere dissociate.

**Commento:**

All'interno dell'Unione Europea esistono due categorie di Stati membri: da un lato, quelli favorevoli alla teoria della sede legale, che consentono la dissociazione della sede legale da quella effettiva (ad esempio, società iscritte nei Paesi Bassi la cui sede effettiva si trova in Danimarca); dall'altro, quelli che richiedono invece che la sede legale e quella effettiva coincidano (ad esempio, società costituita in Spagna la cui sede effettiva deve trovarsi in Spagna).

La presente proposta consente la dissociazione delle sedi (contrariamente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 2157/2001 sulla società europea), al fine di tenere conto dei cambiamenti legislativi che la rendono oggi più diffusa e della giurisprudenza della CGUE, a condizione che la sede legale e la sede effettiva siano stabilite nell'UE.

Tuttavia, gli Stati membri favorevoli alla teoria della sede reale possono, se lo desiderano, richiedere che l'amministrazione centrale coincida con lo Stato di iscrizione. Attualmente questi Stati, sebbene in numero inferiore rispetto al passato, rappresentano ancora la maggioranza all'interno dell'Unione Europea.

**Articolo 4.2.2.2.6. Iscrizione**

*(1) Una società viene registrata nello Stato membro in cui ha la sede legale dagli azionisti fondatori o da una persona da loro appositamente incaricata.*

*(2) L'iscrizione avviene nel registro designato dalla legislazione dello Stato membro della sede legale.*

*(3) L'iscrizione della società può essere effettuata online, secondo le modalità stabilite da tale Stato membro.*

*(4) Le regole per il controllo della legalità delle informazioni e dei documenti forniti all'atto dell'iscrizione sono stabilite dalla legislazione dello Stato membro in cui la società ha la sede legale. L'autorità incaricata del registro rilascia un certificato relativo al completamento della procedura di iscrizione e la regolarità dell'iscrizione.*

*(5) Ai fini dell'iscrizione, devono essere fornite almeno le seguenti informazioni:*

*- l'indirizzo della sede legale e della sede dell'amministrazione principale della SES,  
- il nome, il cognome, la data di nascita, l'indirizzo e la nazionalità delle persone nominate amministratori delegati, nonché i poteri di rappresentanza legale conferiti a ciascuno di essi,*

*- per gli amministratori delegati persone fisiche: la data di nascita e il comune di residenza;*

*- per gli amministratori delegati persone giuridiche: la forma giuridica, il registro delle imprese competente, il numero di iscrizione e l'indirizzo della sede legale, il nome, il cognome, la data di nascita, l'indirizzo e la nazionalità del rappresentante di questa persona giuridica,*

*- l'elenco degli azionisti di cui all'articolo 4.2.2.3.13.*

*(6) Inoltre, è necessario presentare all'autorità incaricata del registro i seguenti documenti:*

*- lo statuto,*

- la/e ricevuta/e di versamento dei conferimenti dovuti e eventualmente la relazione dell'esperto di cui all'articolo 4.2.2.2.3. (7).

(7) *Qualsiasi modifica successiva delle informazioni indicate al paragrafo (5), così come la cancellazione della società, sarà soggetta a un'iscrizione nel registro nazionale secondo le modalità e i termini definiti dalla legislazione dello Stato di iscrizione.*

(8) *La società acquisisce la propria personalità giuridica a partire dalla data di iscrizione nel suddetto registro nazionale.*

**Commento:** Questo articolo elenca le informazioni minime che devono essere fornite dai fondatori ai fini dell'iscrizione, facendo riferimento alla legislazione dello Stato membro di iscrizione applicabile al suo registro nazionale. È necessario prevedere l'iscrizione online e l'aggiornamento delle informazioni rilasciate ai sensi della legislazione dello Stato di iscrizione. Viene logicamente confermata la regola tradizionale dell'acquisizione della personalità giuridica all'atto dell'iscrizione.

#### **Articolo 4.2.2.2.7. Ratifica degli atti compiuti stipulati durante il periodo di formazione**

(1) *Il periodo di formazione della società corrisponde al periodo precedente l'iscrizione della società nel registro nazionale di cui all'articolo 4.2.2.2.6.*

(2) *Le persone che hanno compiuto atti per conto di una società in formazione ne sono responsabili solidalmente e illimitatamente.*

(3) *La società può tuttavia ratificare retroattivamente gli atti compiuti per suo conto da persone che hanno agito in nome della società nel modo seguente:*

- *gli impegni sono stati assunti in nome e per conto della società in formazione;*
- *e gli atti così compiuti, a seconda dei casi:*

*\* per quanto riguarda gli atti compiuti prima della firma dello statuto, sono stati allegati allo statuto stesso;*

*\* per quanto riguarda gli atti compiuti dopo la firma dello statuto, sono stati compiuti in esecuzione di un mandato risultante dallo statuto o conferito con atto separato da tutti i fondatori; tale mandato può essere conferito a favore di un fondatore, di uno o più amministratori delegati, o anche di uno o più terzi;*

*\*o, indipendentemente dalla loro data, siano stati oggetto di una ratifica da parte dell'assemblea dei soci entro un anno dall'iscrizione.*

(4) *In caso di ratifica, le persone che hanno agito per conto della società in formazione saranno considerate non aver mai sottoscritto personalmente tali atti; non assumeranno alcuna responsabilità al riguardo.*

**Commento:** È istituita una responsabilità in solido dei fondatori responsabili per gli atti compiuti per conto della società in formazione. Tuttavia, il paragrafo (3) prevede un meccanismo agevolando la ratifica retroattiva (4) degli atti compiuti in nome e per conto della SES, distinguendo il momento dell'acquisizione e/o dell'esecuzione dell'atto ratificato (prima della firma dell'atto costitutivo, dopo la firma, dopo l'iscrizione).

### Sezione 3. Organizzazione della SES

#### **Articolo 4.2.2.3.1. Il funzionamento della SES**

(1) *Lo statuto disciplina liberamente il funzionamento della SES, fatte salve le disposizioni imperative del presente capitolo relativo alla SES.*

(2) *Lo statuto può anche istituire organi societari diversi dall'amministratore delegato e dall'assemblea generale degli azionisti, determinandone le modalità di nomina e le funzioni, nonché i poteri, di natura esclusivamente interna.*

(3) *Lo statuto istituisce eventualmente un organo per consentire al suo interno la partecipazione dei lavoratori secondo le modalità previste dalla legislazione della sede reale di cui all'articolo 4.2.2.1.2 (3).*

(4) *Il regolamento interno che specifica le modalità di funzionamento della SES e dei suoi organi può essere redatto in conformità alle condizioni stabilite dallo statuto.*

**Commento:** La libertà contrattuale inerente alla SES si evince dal paragrafo (1): oltre che alle clausole minime essenziali, spetta allo statuto decidere liberamente sul funzionamento della SES, fatte salve le disposizioni imperative del presente capitolo.

A questo riguardo, possono essere istituiti organi societari diversi dall'amministratore delegato o dall'assemblea dei soci, precisando che in questo caso i loro poteri possono essere applicati solo al suo interno (2) in quanto si tratta di organi statutari e non legali.

Naturalmente è possibile redigere un regolamento interno se questa facoltà viene prevista dallo statuto.

#### **Articolo 4.2.2.3.2. Direzione della società**

(1) *In ogni caso, la società è rappresentata nei confronti dei terzi da uno o più amministratori delegati. Il numero di amministratori delegati può essere specificato nello statuto. Il primo o i primi amministratori delegati sono nominati dagli azionisti. La legislazione nazionale che disciplina la forma societaria di riferimento determina la qualifica della persona che svolge le funzioni di amministratore delegato.*

(2) *L'amministratore delegato rappresenta la società nei confronti dei terzi. L'amministratore delegato è dotato dei più ampi poteri per agire in ogni circostanza in nome della SES. Nel caso in cui siano stati nominati più amministratori delegati, ciascuno di essi sarà individualmente titolare di tale potere di rappresentanza; tuttavia, lo statuto può prevedere che un amministratore delegato della SES abbia il potere di rappresentanza solo insieme ad un secondo amministratore delegato, e gli azionisti possono quindi limitare il potere di rappresentanza di qualsiasi amministratore delegato in qualsiasi momento con una delibera degli azionisti. In caso di limitazione del potere di rappresentanza, l'amministratore delegato viene definito "co-amministratore delegato", titolo determinato dalla legislazione nazionale che disciplina la forma societaria di riferimento; tale capacità congiunta deve essere iscritta nel registro di cui all'articolo 4.2.2.2.6.*

(3) *Ciascun amministratore delegato esercita i propri poteri nei limiti dell'oggetto sociale e nel rispetto dei poteri che il presente capitolo o lo statuto conferiscono all'insieme*

dei soci. Nei rapporti con i terzi, la società è vincolata anche dagli atti del suo amministratore delegato che non rientrano nell'oggetto sociale, a meno che non provi che il terzo sapeva che l'atto eccedeva tale oggetto o non poteva ignorarlo date le circostanze, essendo escluso che la semplice pubblicazione dello statuto sia sufficiente a costituire tale prova. Le clausole statutarie che limitano i poteri degli amministratori o dei co-amministratori delegati non sono opponibili ai terzi.

(4) L'assemblea degli azionisti può, se necessario, mediante delibera, impartire istruzioni vincolanti generali o speciali agli amministratori delegati, che sono quindi obbligati a rispettarle, sempre che non siano illegali. Il rispetto di un'istruzione esonera l'amministratore delegato da qualsiasi responsabilità nei confronti della società. Tuttavia, le istruzioni non sono opponibili a terzi, che non possono avvalersi del loro rispetto o mancato rispetto.

(5) L'amministratore delegato è tenuto a preparare una relazione sulle sue azioni di gestione almeno una volta all'anno e in preparazione dell'assemblea convocata per l'approvazione dei conti annuali della SES.

(6) L'amministratore delegato può chiedere l'approvazione per gli atti di gestione di cui risponde mediante delibera dell'assemblea degli azionisti. L'approvazione della relazione sulla gestione esonera l'amministratore delegato da qualsiasi responsabilità nei confronti della società per atti od omissioni verificatisi nel periodo coperto dalla relazione di cui al paragrafo (5), relativamente agli atti di gestione di cui risponde.

**Commento:** Come il presidente di una *société par actions simplifiée* (SAS) francese, l'amministratore delegato della SES ha il potere legale di rappresentare la società in ogni circostanza nei confronti dei terzi (1), anche oltre i limiti dell'oggetto sociale (3), secondo una regola già nota nel diritto europeo (art. 9 della direttiva 2017/1132/UE del 14 giugno 2017, che riprende l'art. 10 della direttiva del 9 marzo 1968).

Per chiarezza, viene stabilito che, nel caso in cui lo statuto preveda la nomina di più amministratori delegati, ciascuno di essi esercita il potere di rappresentanza in modo disgiunto. Invece, se lo statuto prevede poteri di rappresentanza congiunti e non disgiunti, gli interessati dovranno dichiararsi *erga omnes* come semplici "co-amministratori delegati"; in questo caso si applicherà tutt'al più un regime di doppia firma.

È prevista la possibilità per l'assemblea generale di impartire istruzioni vincolanti all'amministratore delegato, che esonerano l'amministratore delegato da qualsiasi responsabilità relativamente alla loro osservanza, ma solo a livello interno.

L'amministratore delegato è tenuto a rendere conto almeno una volta all'anno, all'assemblea generale chiamata ad approvare il bilancio; può richiedere una delibera che lo esoneri da ogni responsabilità per gli atti di gestione di cui deve rispondere.

#### **Articolo 4.2.2.3.3. L'amministratore delegato**

(1) Fatto salvo il seguente paragrafo, qualsiasi persona, fisica o giuridica, può svolgere le funzioni di amministratore delegato di una SES. L'amministratore delegato è nominato a tempo indeterminato, a meno che la decisione di nomina degli azionisti o lo statuto non disponga diversamente. Un azionista può diventare amministratore delegato.

*Le incompatibilità, le decadenze o i divieti legati all'esercizio delle funzioni di amministratore delegato sono stabiliti dalla legislazione dello Stato membro di iscrizione.*

*(2) L'amministratore delegato persona giuridica deve nominare un rappresentante persona fisica che esercita i poteri dell'amministratore delegato ed è soggetto agli stessi doveri e responsabilità. Una persona non autorizzata a svolgere le funzioni di amministratore delegato ai sensi del paragrafo precedente non può rappresentare un amministratore delegato persona giuridica.*

*(3) Se non diversamente stabilito dallo statuto, l'amministratore delegato è nominato dagli azionisti a maggioranza semplice e può essere revocato alle stesse condizioni, senza che sia richiesta una giusta causa.*

**Commento:** Qualsiasi persona fisica o giuridica, azionista o meno, può svolgere le funzioni di amministratore delegato, fatte salve le incompatibilità, le decadenze o i divieti previsti dalla legislazione dello Stato membro di iscrizione.

In linea di principio, la nomina risulta da una decisione presa a maggioranza semplice (3), per un periodo indefinito che può essere interrotto alle stesse condizioni e *ad nutum*.

La persona giuridica che svolge le funzioni di amministratore delegato è rappresentata da una persona fisica che esercita i poteri inerenti a tale funzione e ne assume i doveri e le responsabilità (2).

#### **Articolo 4.2.2.3.5. Responsabilità dell'amministratore delegato**

*(1) L'amministratore delegato è tenuto a servire al meglio e lealmente gli interessi della SES. Egli agisce con la diligenza che potrebbe essere ragionevolmente richiesta per la conduzione dell'azienda da parte di un amministratore delegato posto nella stessa situazione.*

*(2) Per quanto riguarda le decisioni di natura commerciale o strategica che rientrano nell'ambito della sua libertà di gestione, si presume che l'amministratore delegato abbia agito con lealtà e diligenza se, all'atto della decisione, ha agito in buona fede, senza alcun conflitto di interessi e sulla base di informazioni sufficienti.*

*(3) L'amministratore delegato sarà responsabile nei confronti della SES per gli atti e le omissioni contrari a questi doveri e per qualsiasi atto o omissione commessi in violazione dei suoi doveri ai sensi del presente capitolo o dello statuto della SES e che arrechino un pregiudizio alla SES. Se tali comportamenti, atti od omissioni sono commessi da più di un amministratore delegato, tutti gli amministratori delegati interessati sono responsabili in solido. In questo ambito, ogni azionista può far valere la responsabilità degli amministratori delegati in nome e per conto della SES.*

*(4) Quando una persona giuridica svolge le funzioni di amministratore delegato, il rappresentante della persona giuridica è soggetto alle stesse condizioni e agli stessi obblighi e incorre nella stessa responsabilità civile e penale come se esercitasse la gestione in nome proprio, fatta salva la responsabilità della persona giuridica che lo ha nominato.*

*(5) Fatte salve le presenti disposizioni, la responsabilità degli amministratori è disciplinata dalla legislazione dello Stato membro di iscrizione applicabile alla forma societaria di riferimento.*

**Commento:** È sembrato opportuno prevedere che l'amministratore delegato debba osservare i doveri che incombono su tutti gli amministratori di una società: la lealtà, da un lato, e la diligenza, dall'altro (1).

Tuttavia, potrebbe costituire un'innovazione per alcuni Stati membri l'introduzione di una "business judgment rule" che offra una protezione ragionata all'amministratore delegato che abbia agito in buona fede, senza alcun conflitto di interessi e sulla base di informazioni sufficienti (cfr. anche la Sez. 10.01 (3) EMCA). In questo caso, si presume che egli abbia agito con diligenza e lealtà in relazione alle decisioni di natura commerciale o strategica che rientrano nell'ambito della sua libertà di gestione: si tratta di una presunzione semplice, che è quindi in grado di incoraggiare la libera impresa e non costituisce in alcun modo un caso di esonero dell'amministratore delegato da ogni responsabilità (2). Poiché le persone giuridiche possono essere nominate amministratori della SES, la persona fisica che le rappresenta sarà soggetta agli stessi doveri e responsabilità di qualsiasi amministratore, fatta salva la responsabilità della persona giuridica (4).

#### **Articolo 4.2.2.3.6. La SES parte di un gruppo**

*(1) Se un'altra società (di seguito denominata "società controllante") possiede la maggioranza delle azioni o la maggioranza dei diritti di voto di una SES (di seguito denominata "società controllata"), o ha eletto la maggioranza dei membri dei suoi organi direttivi o esercita in altro modo un'influenza predominante sulla gestione della società controllata nell'ambito di una politica economica coerente, tali società costituiscono un gruppo. Se più società controllanti e controllate sono collegate secondo gli stessi criteri, formano anche insieme un gruppo.*

*(2) Qualora si applichi il paragrafo 1, l'osservanza dei doveri che spettano all'amministratore delegato della SES controllata ai sensi dell'articolo 4.2.2.3.5 deve essere valutata alla luce degli interessi di tutte le società del gruppo.*

*(3) Le società che costituiscono il gruppo possono stabilire che la società controllante sia tenuta a sopportare le perdite della SES controllata. In questo caso, l'osservanza dei doveri dell'amministratore delegato della SES controllata ai sensi dell'articolo 4.2.2.3.5 viene valutato alla luce degli interessi della società controllante.*

**Commento:** Essendo di natura transnazionale, la SES verrà spesso costituita da un fondatore che desidera stabilire una società all'estero utilizzando una struttura giuridica riconosciuta in entrambi i paesi interessati. Di conseguenza, nella maggior parte dei casi, la creazione di una SES in un altro Stato equivale alla creazione di un gruppo transfrontaliero di società; è quindi necessario che lo statuto della SES fornisca un quadro giuridico per la gestione di un gruppo di società. In un gruppo, il perseguimento di un interesse specifico di ciascuna società del gruppo deve essere adattato agli interessi del gruppo nel suo complesso. Ciascuna società beneficia dei vantaggi creati dalla cooperazione e deve eventualmente sostenere le relative conseguenze. La disposizione cerca di trovare un equilibrio tra gli interessi di ciascuna società e gli interessi del gruppo. Si basa sulla sentenza emessa dalla Corte di cassazione francese nel caso "Rozenblum"

(Cass. crim., 4 febbraio 1985, n. 84-91.581), pur traendone conseguenze più ampie rispetto alla questione dell'organizzazione della responsabilità penale all'interno di un gruppo, che era l'unica questione affrontata dalla sentenza "Rozenblum". La soluzione illustrata nel presente articolo sembra più flessibile rispetto al diritto tedesco, che cerca di risolvere i conflitti infragruppo nelle società a responsabilità limitata che fanno parte di un gruppo, applicando il principio della buona fede. Tuttavia, l'articolo presuppone la possibilità di concludere un contratto di dominazione, noto in particolare al diritto tedesco, che comporti l'obbligo di sostenere le perdite della società controllata, nel qual caso il principio della responsabilità degli azionisti della SES limitata all'importo dei loro conferimenti sarà adeguato in base alle circostanze particolari in gioco.

#### **Articolo 4.2.2.3.7. Decisioni collettive**

*(1) Le seguenti decisioni vengono prese con delibera degli azionisti:*

- (a) modifica dello statuto;*
- (b) approvazione dei conti annuali;*
- (c) approvazione della gestione;*
- (d) distribuzione agli azionisti;*
- (e) nomina e revoca dell'amministratore delegato;*
- (f) eventuale remunerazione dell'amministratore delegato;*
- (g) eventuale nomina e revoca del revisore legale;*
- (h) riscatto di azioni da parte della società;*
- (i) trasformazione della SES;*
- (j) trasferimento della sede legale;*
- (k) fusioni e scissioni della SES, comprese le fusioni e le scissioni transfrontaliere;*
- (l) scioglimento e liquidazione della SES.*

*Lo statuto può prevedere altre questioni o decisioni che richiedono una delibera degli azionisti.*

*(2) Le delibere sono approvate a maggioranza semplice dei diritti di voto connessi alle azioni emesse dalla società, a meno che lo statuto non richieda una maggioranza superiore.*

*(3) Fatti salvi i casi di cui agli articoli 4.2.2.3.14 (2) e 4.2.2.3.15 (4), qualsiasi modifica allo statuto della SES deve essere oggetto di una delibera degli azionisti adottata a maggioranza qualificata come previsto dallo statuto o, se del caso, come richiesto dalla legislazione dello Stato membro di iscrizione applicabile alla forma societaria di riferimento.*

*(4) Le delibere adottate in violazione del presente capitolo o dello statuto della SES o della legislazione dello Stato membro di iscrizione applicabile in via subordinata possono essere impugnate da qualsiasi azionista secondo le procedure della legislazione dello Stato membro di iscrizione applicabile alla forma societaria di riferimento.*

**Commento:** L'articolo elenca le decisioni che devono essere prese dagli azionisti, fatte salve le deroghe previste dallo statuto, ove possibile (1).

Queste prerogative devono essere rispettate dagli altri organi, in particolare dall'amministratore delegato.

Inoltre, l'articolo conferma il principio di maggioranza vigente in tutte le società per azioni (2), sia in Francia che in Germania.

Le modifiche statutarie e tutte le ristrutturazioni (fusioni, scissioni, conversioni) sono soggette alle maggioranze qualificate previste dallo statuto o imposte dalla legislazione nazionale applicabile alla forma societaria di riferimento (3).

Per quanto riguarda l'impugnazione delle delibere degli azionisti, lo statuto del SES fa riferimento alla legislazione nazionale applicabile, poiché tale contenzioso è strettamente legato ai requisiti delle disposizioni nazionali in materia di procedura civile.

#### **Articolo 4.2.2.3.8. Assemblea degli azionisti**

*(1) Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, lo statuto stabilisce liberamente le forme e le condizioni necessarie per l'adozione di decisioni collettive da parte degli azionisti.*

*In caso contrario, a queste domande si applicano le regole della forma societaria di riferimento.*

*(2) Gli azionisti che detengono, insieme o singolarmente, almeno il 5% dei diritti di voto connessi alle azioni della società hanno il diritto di chiedere all'amministratore delegato di inserire una proposta di delibera nell'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti, al più tardi 15 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea.*

*Hanno inoltre il diritto di chiedere all'amministratore delegato di convocare un'assemblea degli azionisti su un ordine del giorno da loro stabilito, qualora non si sia tenuta alcuna assemblea da più di un anno; in questo caso, se l'amministratore delegato non convoca tale assemblea entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, gli azionisti interessati hanno il diritto di convocare tale assemblea.*

*(3) Un azionista che sia anche un dirigente della società non può esercitare il proprio diritto di voto relativamente all'approvazione della propria gestione nel caso di cui all'articolo 4.2.2.3.2. Lo statuto può stabilire altre situazioni di conflitto di interessi in cui un azionista non ha la facoltà di esercitare il proprio diritto di voto.*

**Commento:** Nella SES, gli azionisti hanno la più ampia facoltà di determinare le forme e le condizioni necessarie per l'adozione di decisioni collettive. Questa libertà esiste sia nel diritto francese che in quello tedesco (1). Tuttavia, è necessario prevedere un quadro giuridico sussidiario qualora lo statuto della SES non contenga norme per l'adozione di decisioni collettive degli azionisti, nel qual caso si applicherà il diritto nazionale della forma societaria di riferimento.

In ogni caso, sembra utile istituire una tutela obbligatoria in favore degli azionisti di minoranza che detengono almeno il 5% del capitale, consentendo loro di inserire una proposta di delibera all'ordine del giorno o, in ultima istanza, di sostituirsi all'amministratore delegato inadempiente nella convocazione dell'assemblea se questa non si è tenuta per più di un anno (2).

#### **Articolo 4.2.2.3.9. Diritto all'informazione**

*(1) L'amministratore delegato o, se del caso, il presidente dell'assemblea generale comunica a tutti gli azionisti tutte le informazioni necessarie per votare in modo*

*informato, insieme alle proposte di delibera all'ordine del giorno, entro e non oltre la data di convocazione dell'assemblea.*

*(2) Durante l'assemblea, ogni azionista ha il diritto di essere debitamente informato e di porre domande all'amministratore delegato in merito alle delibere, al bilancio annuale e a qualsiasi altra questione relativa alle attività della società.*

*(3) Lo statuto può prevedere le modalità con le quali gli azionisti possono rivolgere domande scritte all'amministratore delegato, alle quali deve rispondere al più tardi durante l'assemblea.*

*(4) L'amministratore delegato può rifiutare l'accesso alle informazioni solo se, concedendo l'accesso, si arreca un grave pregiudizio agli interessi commerciali della SES.*

**Commento:** Secondo il diritto francese e il diritto tedesco, gli azionisti hanno diritto all'informazione come parte del loro diritto fondamentale di partecipare al processo decisionale collettivo. In Francia, il diritto all'informazione viene esercitato per iscritto e si estende ai documenti elencati dalla legge. In Germania, il diritto all'informazione in una società a responsabilità limitata è più ampio: ogni socio ha il diritto di ottenere informazioni sulle attività della società da parte dell'amministrazione in qualsiasi momento (§ 51a GmbH). Per la SES è stata adottata una soluzione intermedia: gli azionisti hanno un diritto legale all'informazione, che riguarda in particolare la preparazione delle assemblee generali; lo statuto può estendere il diritto all'informazione al diritto di porre domande. Il diritto all'informazione è limitato dagli interessi dell'azienda, nella misura in cui l'accesso alle informazioni potrebbe arrecare un grave pregiudizio agli interessi commerciali della SES. Quest'ultima disposizione si ispira al diritto tedesco (§ 51a comma 2 GmbH).

#### **Articolo 4.2.2.3.10. Azionista unico**

*(1) Nel caso in cui la SES abbia un solo azionista, quest'ultimo eserciterà i poteri attribuiti all'insieme degli azionisti. Le decisioni dell'azionista unico vengono messe per iscritto in un verbale o scritte.*

*(2) L'azionista può, se del caso, essere nominato amministratore delegato.*

*(3) Gli accordi conclusi tra l'azionista unico e la SES devono essere iscritti nel registro delle decisioni degli azionisti; in assenza di tale iscrizione, l'azionista unico è responsabile delle eventuali conseguenze pregiudizievoli che tali accordi potrebbero avere per la SES.*

**Commento:** La SES sarà senza dubbio spesso composta da un unico azionista (1), che probabilmente svolgerà la funzione di amministratore delegato (2). Le società unipersonali sono conosciute dal diritto societario europeo (direttiva 89/667 sulle società a responsabilità limitata con un unico socio, le cui disposizioni sono state incorporate nella direttiva 2017/1132/UE). In conformità alle disposizioni europee, l'articolo 4.2.2.3.10. richiede alcune formalità per le decisioni dell'azionista unico; in particolare, l'azionista unico è responsabile delle conseguenze eventualmente pregiudizievoli che gli accordi da lui stipulati con la SES possono arrecare a quest'ultima se l'accordo non è stato iscritto nel registro (3).

#### **Articolo 4.2.2.3.11. Approvazione di operazioni con parti correlate**

*Lo statuto può stabilire condizioni speciali per l'approvazione delle operazioni concluse tra la SES e gli amministratori o gli azionisti, direttamente o indirettamente, soprattutto se superano determinate soglie di rilevanza o se corrispondono a operazioni non ordinarie e concluse a condizioni inusuali.*

**Commento:** Lo scopo di questo articolo è quello di prevenire i conflitti di interesse quando un amministratore delegato o un azionista, direttamente o indirettamente, stipula un accordo con la SES. Al fine di preservare la flessibilità della SES, lo statuto dovrebbe prevedere un sistema speciale per l'approvazione di operazioni con parti correlate, ad esempio che superino una certa soglia o che siano non ordinarie e concluse a condizioni inusuali.

#### **Articolo 4.2.2.3.12. Diritti connessi alle azioni**

*(1) Ogni azione dà diritto a una quota degli utili distribuiti e degli avanzi di liquidazione e a diritti di voto proporzionali alla percentuale di capitale rappresentata da ciascuna azione.*

*(2) Tuttavia, lo statuto può derogare a questa regola proporzionale e può anche, se del caso, introdurre categorie di azioni che conferiscono diritti speciali.*

**Commento:** In linea di principio, la regola proporzionale è alla base dei principali diritti economici degli azionisti, nonché dei loro diritti amministrativi: ad esempio, il diritto di voto nelle assemblee generali, la partecipazione agli utili e all'eventuale avanzo di liquidazione sono proporzionali alla percentuale di capitale detenuta da ciascun azionista (1).

Tuttavia, la flessibilità della SES implica che lo statuto permetta tali deroghe a questa regola proporzionale e persino la creazione di classi di azioni che conferiscono diritti speciali (2).

#### **Articolo 4.2.2.3.13. Elenco degli azionisti**

*(1) L'amministratore delegato è responsabile della tenuta di un elenco aggiornato degli azionisti.*

*Questo elenco contiene le seguenti informazioni:*

*- il nome, il cognome, la data di nascita, l'indirizzo e la nazionalità di ciascun azionista;*

*- il numero di azioni detenute dall'azionista interessato, il loro valore nominale e, se del caso, i diritti non proporzionali o speciali cui danno diritto;*

*- la data di acquisizione delle azioni;*

*- la data alla quale un azionista ha cessato di essere socio della società.*

*(2) L'elenco dei soci costituisce prova della partecipazione azionaria solo nei rapporti tra i soci e fino a prova contraria, che può essere fornita con qualsiasi mezzo.*

*(3) L'amministratore delegato comunicherà l'elenco aggiornato degli azionisti al registro nazionale secondo le procedure e i termini previsti dalla legislazione dello Stato membro di iscrizione e ai sensi dell'articolo 4.2.2.2.6. (7) sopra.*

**Commento:** L'amministratore delegato è responsabile della redazione (1) e dell'aggiornamento (3) dell'elenco degli azionisti, che serve solo come prova della proprietà delle azioni a fini interni e fino a prova contraria (2).

#### **Articolo 4.2.2.3.14. Trasferimento delle azioni**

*(1) Le azioni sono liberamente trasferibili.*

*La forma del trasferimento e le modalità di opponibilità sono determinate dalla legislazione dello Stato membro di iscrizione applicabile alla forma societaria di riferimento.*

*(2) Tuttavia, lo statuto può limitare o vietare il trasferimento di azioni, a condizione che tali restrizioni o divieti siano adottati con decisione unanime degli azionisti; lo statuto può inoltre stabilire condizioni speciali per l'acquisizione di azioni esistenti a beneficio degli azionisti.*

*Qualsiasi divieto di trasferimento di azioni deve essere previsto per una durata limitata.*

*In caso di limitazione e qualora sia stata prevista un'autorizzazione che non è stata ottenuta, lo statuto determina le modalità di riscatto delle azioni da parte della SES o di terzi e la determinazione del prezzo delle azioni; in mancanza di accordo tra le parti, la determinazione sarà effettuata da un esperto indipendente; in mancanza di ciò, si applicheranno le disposizioni della legislazione dello Stato membro di iscrizione applicabili alla forma societaria di riferimento.*

*L'amministratore delegato, informato con qualsiasi mezzo del trasferimento dalle parti, aggiorna tempestivamente l'elenco degli azionisti di cui all'articolo 4.2.2.3.13.*

**Commento:** Il principio della libertà di trasferimento delle azioni deve rimanere la regola per le società di capitali soggette al diritto europeo (1). Tuttavia, si rimanda al diritto nazionale applicabile alla forma societaria di riferimento per quanto riguarda la forma e le regole di opponibilità del trasferimento, che variano notevolmente: in Germania è necessario un atto pubblico di trasferimento, mentre in Francia è sufficiente una scrittura privata.

Tuttavia, la libertà prevista dallo statuto deve essere in grado di consolidare, se necessario, l'azionariato della SES, che probabilmente avrà il carattere *intuitu personae* molto marcato. Lo statuto può quindi limitare o addirittura vietare il trasferimento delle azioni SES (mediante clausole di gradimento o di non trasferibilità adottate nello statuto o con voto unanime (2), (3)), nonché prevedere condizioni di acquisizione preferenziali a favore degli azionisti esistenti (in particolare mediante clausole di prelazione). I paragrafi 2, 3 e 4 specificano i limiti che possono essere posti alla libera trasferibilità delle azioni. Tali limiti sono volti a tutelare gli azionisti di minoranza, che dovrebbero pertanto approvare le restrizioni che li riguardano ai sensi del paragrafo 2. Consentono inoltre di evitare un'eccessiva interferenza con i diritti di proprietà degli azionisti, tra cui (i) la durata limitata di qualsiasi clausola di inalienabilità prevista dal paragrafo 3 e (ii) l'organizzazione di un riscatto di azioni a un prezzo equo in caso di rifiuto dell'approvazione prevista dal paragrafo 4.

Tuttavia, questa disposizione non pregiudica la stipula di clausole simili in patti parasociali.

Secondo il paragrafo 5, l'amministratore delegato è tenuto di aggiornare l'elenco degli azionisti non appena viene a conoscenza del trasferimento.

**Articolo 4.2.2.3.15. Esclusione e diritto di recesso degli azionisti**

*(1) L'esclusione di un azionista può avvenire solo nei casi e secondo la procedura previsti dallo statuto e, in ogni caso, dietro adeguato compenso.*

*(2) Fatti salvi gli altri casi previsti dallo statuto, un azionista può recedere di sua iniziativa nei seguenti casi:*

*- la sede legale della SES è stata trasferita in un altro Stato membro; in questo caso, il tribunale della sede legale originaria rimane competente a decidere su qualsiasi controversia relativa all'esercizio del diritto di recesso;*

*- l'azionista o gli azionisti di maggioranza hanno adottato una o più decisioni che hanno gravemente danneggiato gli interessi dell'azionista recedente al solo scopo di favorire gli azionisti di maggioranza a scapito degli altri azionisti;*

*- la SES ha stipulato un contratto ai sensi dell'articolo 4.2.2.3.6. (2) con una società controllante.*

*(3) Per quanto riguarda le questioni trattate nei due paragrafi precedenti, lo statuto determina le procedure per il riscatto di azioni da parte della SES o di terzi e per la determinazione del prezzo delle azioni; in mancanza di accordo tra le parti, la determinazione sarà effettuata da un esperto indipendente; in caso contrario, si applicheranno le disposizioni della legislazione dello Stato membro di iscrizione (legislazione della sede legale) applicabili alla forma societaria di riferimento.*

*(4) Nessuna modifica alle disposizioni dello statuto relative ai paragrafi da 1 a 3 può essere apportata senza una decisione unanime degli azionisti.*

**Commento:** La SES, essendo una forma societaria flessibile, offre la possibilità di escludere gli azionisti. Tuttavia, devono esserci delle garanzie: le ragioni dell'esclusione devono essere specificate, il prezzo deve essere fissato da un esperto e l'azionista escluso deve avere la possibilità di spiegare la propria posizione.

Lo statuto della SES consente anche agli azionisti di ritirarsi. Tuttavia, per non interrompere il regolare funzionamento della SES, le ipotesi di recesso sono rigorosamente definite. In mancanza di un accordo in sede di assemblea, il prezzo sarà stabilito da un esperto.

## Sezione 4 Distribuzioni e variazioni del capitale della SES

### **Articolo 4.2.2.4.1. Distribuzioni**

(1) *Ai fini della presente sezione, per "distribuzione" si intende qualsiasi beneficio finanziario che un azionista riceve direttamente o indirettamente dalla società senza un adeguato corrispettivo.*

(2) *La SES può, su proposta dell'amministratore delegato, distribuire dividendi, premi o riserve agli azionisti, a condizione che, dopo tale distribuzione, l'attivo della società consenta di far fronte interamente alle passività e al capitale sociale.*

(3) *Gli azionisti che hanno ricevuto distribuzioni in violazione del paragrafo 2 devono restituirle alla società. Tale obbligo decade cinque anni dopo la data di pagamento della distribuzione all'azionista interessato.*

(4) *Un amministratore è personalmente responsabile per aver proposto una distribuzione se sapeva o, tenuto conto delle circostanze, avrebbe dovuto sapere che la distribuzione sarebbe stata contraria al paragrafo 2. Questo obbligo decade cinque anni dopo il pagamento della distribuzione da parte della SES.*

(5) *Lo statuto può prevedere che una parte delle riserve non possa essere distribuita.*

**Commento:** Le norme che regolano le distribuzioni sono di grande importanza per la protezione del patrimonio della società, nell'interesse dei terzi e in particolare dei creditori della SES; esse possono comportare la responsabilità dell'amministratore delegato. Il trasferimento di elementi dell'attivo dalla SES agli azionisti a scapito dei creditori deve quindi essere evitato.

Di conseguenza, il paragrafo (2) stabilisce il principio secondo cui le attività della società, dopo la distribuzione proposta, devono sempre consentire di far fronte alle passività e al capitale sociale: si tratta di un suggerimento per introdurre un "test di bilancio" come condizione per la distribuzione dei dividendi agli azionisti.

Per evitare possibili elusioni, (1) il punto 2 definisce il concetto di distribuzione in modo molto ampio, come la concessione di un vantaggio finanziario diretto o indiretto senza un adeguato corrispettivo, in modo da includere qualsiasi trasferimento di denaro o proprietà. La disposizione copre anche i sistemi di "cash pooling" nei gruppi di società, garantendo che ogni società partecipante a tale sistema sia sempre in grado di saldare i propri debiti.

### **Articolo 4.2.2.4.2. Aumento del capitale sociale**

*L'importo del capitale sociale può essere aumentato modificando lo statuto.*

*In caso di aumento del capitale sottoscritto con conferimenti in denaro, le azioni saranno offerte agli azionisti con preferenza e in proporzione alla parte di capitale rappresentata dalle loro azioni, a meno che lo statuto o una delibera degli azionisti non prevedano diversamente.*

*L'aumento di capitale deve essere interamente sottoscritto. Le disposizioni dell'articolo 4.2.2.2.3. del presente capitolo si applicano, a seconda dei casi, all'aumento di capitale; pertanto, se è stato previsto un sovrapprezzo, questo deve essere versato alle stesse condizioni del conferimento in denaro.*

*L'aumento di capitale viene iscritto nel registro nazionale ai sensi dell'articolo 4.2.2.2.6 del presente capitolo.*

**Commento:** Poiché l'ammontare del capitale è stabilito nello statuto della SES (articolo 4.2.2.2.2.), (1)), un aumento di capitale richiede una modifica dello statuto.

In linea di principio, i diritti di sottoscrizione preferenziali sono previsti per i conferimenti in denaro, ma possono essere derogati dallo statuto o, caso per caso, da una delibera degli azionisti.

L'aumento di capitale è, in linea di principio, soggetto alle stesse regole del conferimento iniziale di capitale all'atto della costituzione della società, a cui si fa riferimento (3). Poiché l'importo iniziale del capitale della società viene pubblicato all'atto dell'iscrizione della società ai sensi dell'articolo 4.2.2.2.6, l'aumento di capitale deve essere pubblicato allo stesso modo (4).

#### **Articolo 4.2.2.4.3. Riduzione del capitale sociale**

*L'ammontare del capitale sociale può essere ridotto modificando lo statuto.*

*La delibera degli azionisti sulla riduzione del capitale deve essere iscritta nel registro nazionale ai sensi dell'articolo 4.2.2.2.6 del presente capitolo. In caso di riduzione del capitale non dovuta a perdite societarie, i creditori i cui crediti sono anteriori alla data di pubblicazione hanno il diritto di richiedere al tribunale competente un'ordinanza che imponga alla SES di fornire loro garanzie sufficienti. La richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione della risoluzione. Il tribunale può ordinare alla società di fornire una garanzia solo se il creditore dimostra in modo credibile che la riduzione del capitale comprometterebbe il recupero dei suoi crediti e che non è stata ottenuta una garanzia sufficiente dalla società.*

*La riduzione del capitale ha effetto solo dopo l'iscrizione della modifica dello statuto in conformità alle disposizioni dell'articolo 4.2.2.2.6 del presente capitolo. A tal fine, gli amministratori della società devono verificare che la società abbia fornito garanzie a tutti i creditori che ne avevano diritto ai sensi del paragrafo precedente.*

*In caso di riduzione del capitale a causa di perdite, l'importo della riduzione può essere utilizzato solo a questo scopo, escludendo qualsiasi distribuzione agli azionisti.*

*Qualsiasi riduzione del capitale viene effettuata tenendo conto della parità degli azionisti nella stessa situazione.*

**Commento:** Una riduzione del capitale richiede una modifica dello statuto, che fissa l'ammontare del capitale sociale (cfr. articolo 4.2.2.2.2.(1)).

Dal punto di vista della tutela dei creditori, una riduzione di capitale non motivata da perdite è una questione delicata, in quanto costituisce una distribuzione di risorse in linea di principio indisponibili per gli azionisti. Deve quindi essere accompagnata dalla concessione di alcune garanzie ai creditori.

Dal punto di vista della tutela degli azionisti, l'operazione deve rispettare il principio di uguaglianza, adattato, se necessario, alla loro situazione specifica (in particolare nel caso delle azioni di categoria).

#### **Articolo 4.2.2.4.4 Riscatto di azioni proprie**

*L'acquisizione di azioni proprie da parte di SES deve rispettare i requisiti di cui all'articolo 4.2.2.4.1.*

*I diritti di voto e i diritti pecuniari connessi alle azioni detenute dalla SES sono sospesi finché la SES rimane proprietaria delle azioni.*

*Le azioni acquisite dalla SES possono essere annullate in qualsiasi momento da quest'ultima nell'ambito di una riduzione di capitale in conformità ai requisiti di cui all'articolo 4.2.2.2.3.*

**Commento:** La SES è autorizzata a riscattare le proprie azioni, in linea con una tendenza ormai diffusa nelle società per azioni. Tuttavia, trattandosi di una forma di distribuzione, tale riscatto è soggetto al rispetto delle norme applicabili alle distribuzioni e, inoltre, a quelle previste per le riduzioni di capitale qualora la SES decida, in qualsiasi momento, di annullarle.

#### **Articolo 4.2.2.4.5. Fusioni e scissioni (nazionali e transfrontaliere) - Trasformazione - Scioglimento - Liquidazione**

*Le fusioni, le scissioni, le conversioni, gli scioglimenti e le liquidazioni decise ai sensi dell'articolo 4.2.2.3.7. sono disciplinate dalla legislazione dello Stato di iscrizione applicabile alla forma societaria di riferimento.*

**Commento:** Per le questioni elencate in questa disposizione si fa riferimento al diritto nazionale, tenendo presente che quelle relative a fusioni e scissioni sono già state oggetto di una significativa armonizzazione europea.

## CAPITOLO TERZO: LA SOCIETÀ COOPERATIVA EUROPEA

### **Articolo 4.2.3. Rinvio**

*Una SEC con sede legale in uno Stato membro dell'UE è disciplinata dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 1435/2003 e, per le materie non disciplinate da tale regolamento, dalle disposizioni nazionali di tale Stato membro adottate in applicazione di misure dell'UE concernenti specificamente le SEC e da quelle di tale Stato membro applicabili alle società cooperative costituite al suo interno (cfr. art. 8 del regolamento).*

**Commento:** Si fa riferimento alle varie disposizioni che disciplinano la SCE, ossia il regolamento 1435/2003, le disposizioni nazionali specifiche per le SCE e le disposizioni nazionali specifiche per le società cooperative di ciascuno Stato membro, nella misura in cui le SCE sono sempre in parte soggette alla legislazione dello Stato membro in cui hanno la sede legale.

Documento di lavoro - bozza per discussione